

# INTRODUZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

## La duplice natura operativa dello studio legale

La necessità euristica di un quadro concettuale entro cui dispiegare il discorso interpretativo delle realtà sociali è dettata dalla necessità metodologica di mettersi d'accordo preliminarmente su *cosa* bisogna parlare e quindi su *come* bisogna parlarne.

La definizione operativa dello studio legale che permette l'accesso ad un quadro concettuale chiaro e ben delimitato deve rifarsi necessariamente alla metodologia **struttural-funzionale** dove *struttura* è l'ambito socio-aggregativo all'interno del quale lo studio legale deve esercitare le sue attività e *funzione* è la dinamica di esplicazione di tali attività.

La distinzione struttura vs funzione evidentemente è meramente metodologica in quanto serve solo a semplificare l'approccio sistematico del discorso, creare tassonomie e classificazioni, individuare particolari punti vista essenziali ad una completa analisi del fenomeno. Ma la messa a punto dei concetti fondamentale dell'analisi è congiuntamente strutturale e funzionale insieme. Caso contrario l'analisi si fermerebbe nel limbo nei mondi possibili senza rendersi conto di quale riferimento empirico deve tenersi conto. Le definizioni struttural-funzionali, come è noto hanno il pregio di delimitare il campo di analisi dei fenomeni sociali a quei concetti che sono operativamente rilevanti rispetto al problema centrale del funzionamento di una istituzione e/o ufficio nell'ambito della società nel suo complesso e soprattutto rispetto al problema della utilità della struttura per la società *tout court*. E' necessario infatti chiedersi principalmente se l'avvocatura è utile alla società e dopo averne affermato la utilità cercare di spiegarsi perché è così utile questa professione.

Nel quadro di tale impostazione metodologica però è obbligatorio tenere in considerazione che colui che, all'interno della struttura "studio legale", ne costituisce il fulcro centrale nonché l'anima pensante, è una figura normativamente prevista e disciplinata in maniera anche particolareggiata a volte. Norme circa la funzione ed il ruolo di avvocato sono contenute pressochè in tutti i campi del diritto. Disciplinata qua è la nei quattro codici, nelle leggi amministrative, in quelle tributarie, nelle leggi sull'ordinamento delle professioni e in innumerevoli altre fonti la figura professionale dell'avvocato e la sua disciplina obbligatoria, è spesso lasciata al buon senso (anche morale) di colui che la esercita, sul malinteso ed ambiguo equivoco che chi ha superato gli esami di abilitazione dovrebbe per definizione conoscere approfonditamente tutti gli aspetti essenziali della professione di avvocato.

In realtà se guardiamo allo stato della legislazione italiana ci rendiamo conto immediatamente che forse non esiste né è mai esistita una *summa* istituzionalmente accreditata che delinea efficacemente

il profilo, normativo, deontologico, fiscale, contributivo, civile, penale, morale e organizzativo dell'avvocato. L'equivoco concettuale di cui sopra consiste proprio in questo: *“siccome quale avvocato abilitato sei un perito delle leggi sei in grado capire da solo quali sono le norme che devi tenere in considerazionee nell'eplicazione della tua professione”* (la medesima ambiguità ideologica applicata ai magistrati con il tramite la definizione del cd. *peritus peritorum*). Il che è vero. Ma ciò non toglie che un approccio sistematico nella definizione della professione dell'avvocato non sia utile ad una analisi che voglia a trascendere i semplici limiti degli obblighi canonicamente imposti alla professione.

Per l'attività di formazione della Studio Castro collegarsi al link [Formazione Continua](#)